



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo**  
**Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara**  
**Sede di Chieti**

**IL DIRIGENTE**

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non prevedeva nuove inclusioni;

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTO il proprio decreto prot.n. 5429 del 2/08/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 e tutti i precedenti provvedimenti di pubblicazione GAE;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot.n.3615 del 26.08.2016, con cui, in esecuzione del decreto cautelare del TAR Lazio n.4609/2016, reso in ordine rispettivamente al ricorso R.G.n.10461/2015 è stato disposto l'inserimento *con riserva* nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Chieti, Scuola Primaria, delle ricorrenti TENAGLIA Sonia e TIERI Natascia;

TENUTO CONTO che l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento delle ricorrenti succitate è stato disposto con formale riserva di procedere all'immediato depennamento dei candidati dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito risultasse favorevole per l'Amministrazione;

VISTA la Sentenza n.7723/2020 pubblicata il 06/07/2020 con cui il TAR Lazio - sezione Terza Bis - definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.10461/2015, lo rigetta con compensazione delle spese di giudizio;

VISTA la nota prot.n.38905 del 28/08/2019 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -;

VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n.126 e la legge di conversione 20 dicembre 2019, n.159, recante: «Misure di straordinaria necessità' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.» , che all'art.1 *quinquies* , comma 1, punto a), dispone : “*Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni*

*giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis ;*

ATTESA la necessità di dare esecuzione a quanto disposto con la sentenza TAR LAZIO n.7723/2020;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto;

## **DECRETA**

**Art.1)** Per le motivazioni espresse in premessa, è annullato il provvedimento prot.n.3615 del 26/08/2016, nella parte in cui è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di CHIETI – Scuola Primaria delle candidate TENAGLIA Sonia e TIERI Natascia;

**Art.2)** Per effetto di quanto disposto al precedente art.1) sono depennate, con efficacia retroattiva *ex tunc*, dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di CHIETI - Scuola Primaria - posto comune e sostegno - nonché dalle relative Graduatorie d'Istituto di prima fascia, le sopraindicate ricorrenti TENAGLIA Sonia e TIERI Natascia;

**Art.3)** Per effetto di quanto disposto nei precedenti artt.1) e 2) i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate provvederanno, nell'esercizio dei poteri di autotutela, alla risoluzione con decorrenza immediata, dell'eventuale contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in favore delle docenti Tenaglia Sonia e Tieri Natascia, stipulato con apposizione della clausola risolutoria;

**Art.6)** I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultano eventualmente inserite le docenti TENAGLIA Sonia e TIERI Natascia, apporteranno le dovute rettifiche alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia;

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.

**Il Dirigente**

**Maristella Fortunato**

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*